UISP aps
sportpertutti

Statuto

Approvato dall'Assemblea Congressuale Straordinaria Nazionale
Firenze 25 ottobre 2026

STATUTO UISP APS

Indice:

- **TITOLO I – IDENTITÀ, PRINCIPI E FINALITÀ**

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica, riconoscimenti e sede
Articolo 2 - Identità e principi
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Attività
Articolo 5 - Attività diverse
Articolo 6 - Partenariati e protocolli d'intesa
Articolo 7 - Denominazione, marchio e segni distintivi

- **TITOLO II – ASSOCIATI**

Articolo 8 - Associati
Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati
Articolo 10 - Perdita della qualifica di associato

- **TITOLO III – LIVELLI FUNZIONI, FONTI NORMATIVE, ORGANI, ORGANIGRAMMA**

Capo I – I livelli
Articolo 11 - Livelli dell'Associazione
Capo II – Funzioni dei livelli associativi
Articolo 12 - Funzioni e compiti del livello Territoriale
Articolo 13 - Funzioni e compiti del livello Regionale
Articolo 14 - Funzioni e compiti del livello Nazionale
Capo III – Fonti dell'ordinamento
Articolo 15 - Regolamenti e Codice etico
Capo IV - Organi
Articolo 16 - Organi
Articolo 17 - Congresso
Articolo 18 - Consiglio Nazionale
Articolo 19 - Consiglio Regionale
Articolo 20 - Consiglio Territoriale
Articolo 21 - Presidente
Articolo 22 - Giunta Nazionale
Articolo 23 - Giunta Regionale
Articolo 24 - Giunta Territoriale
Articolo 25 - Segretario Generale
Articolo 26 - Responsabile Gestione Amministrativa
Articolo 27 - Riunioni in videoconferenza
Articolo 28 - Decadenza e integrazione
Articolo 29 - Organo di controllo
Articolo 30 - Procuratore Sociale
Articolo 31 - Organo di Giustizia e Organo di Giustizia di secondo grado
Articolo 32 - Arbitrato
Articolo 33 - Organigramma a tutti i livelli

- **TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITÀ**

Articolo 34 - Settori di Attività

- **TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO**

Articolo 35 - Assistenza Tecnica
Articolo 36 - Commissariamento

○ **TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**
Capo I – Patrimonio
Articolo 37 - Patrimonio
Articolo 38 - Fonti di finanziamento
Capo II – esercizio sociale e bilancio
Articolo 39 - Esercizio sociale e bilancio
Articolo 40 - Trasparenza
Articolo 41 - Modifiche statutarie
○ **TITOLO VII – SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE RICONOSCIMENTO COMITATO UISP**
Articolo 42 - Scioglimento
Articolo 43 - Cessazione riconoscimento qualifica di Comitato
○ **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ**
Articolo 44 - Incompatibilità e ineleggibilità
○ **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**
Articolo 45 - Norme transitorie
○ **TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI**
Articolo 46 - Disposizioni finali

TITOLO I – IDENTITA' PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1– DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, RICONOSCIMENTI E SEDE

1. È costituita nell'anno 1948 l'Associazione nazionale **UISP - Unione Italiana Sport Per tutti**, già denominata *Unione Italiana Sport Popolare*, che dal 2019 assume la denominazione di **UISP - Unione Italiana Sport Per tutti Associazione di Promozione Sociale,** in forma abbreviata UISP APS (in seguito UISP).
2. L'UISP è Associazione di Promozione Sociale (APS) a diffusione nazionale, Ente del Terzo Settore e Rete Associativa, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché Ente di Promozione Sportiva riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Al ricorrere delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, assume la qualifica di Rete Associativa Nazionale. È Ente avente finalità assistenziali, ai sensi della legge 25 agosto 1991 n. 287.
3. L'UISP è Ente di Promozione Sportiva, giusto riconoscimento del CONI. L'UISP si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti del CONI - ivi incluso quello che disciplina l'Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva - ed alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla NADO ITALIA, a cui si fa espresso rinvio anche con riferimento alle procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico delle persone tesserate e delle affiliate. L'UISP si conforma altresì allo Statuto ed ai Regolamenti del CIO.
4. L'UISP è Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP. L'UISP si conforma, ai fini del riconoscimento, alle direttive e ai principi stabiliti dal CIP e dagli Organismi Internazionali competenti.
5. L'UISP può aderire con deliberazione del Consiglio Nazionale, a enti, organismi e reti nazionali ed internazionali, che perseguono finalità coerenti affini a quelle dell'Associazione.
6. L'Associazione ha sede legale in Italia, nel comune di Roma. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dalla Giunta Nazionale e non comporta modifica statutaria.
7. L'UISP costituisce una rete associativa operante anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.

 I livelli associativi concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al perseguimento delle finalità dell'Associazione nel rispetto dei principi di unità della rete, autonomia responsabile, sussidiarietà e leale collaborazione.

 L'autonomia organizzativa e gestionale dei livelli associativi è esercitata nell'interesse generale dell'Associazione e nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Nazionale, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi competenti.
8. In tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico l'Associazione utilizza la denominazione **UISP Unione Italiana Sport Per tutti APS** ovvero **UISP APS**.

Articolo 2 – IDENTITÀ E PRINCIPI

1. L'UISP è un'associazione nazionale, democratica, apartitica, antifascista e antirazzista, che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza e dalla Lotta di Liberazione, nonchè ai valori fondanti dell'Unione Europea e ai principi sanciti dalle Carte internazionali dei diritti umani.
2. L'UISP promuove le proprie attività in coerenza con l'articolo 33 settimo comma della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
3. L'UISP riconosce e sostiene lo sport quale diritto di cittadinanza, strumento di crescita della persona, inclusione sociale, partecipazione democratica, educazione permanente, benessere, promozione e tutela della salute, coesione delle comunità, tutela dei beni comuni e dell'ambiente, favorendo modelli di sviluppo sostenibile.
4. L'Associazione ripudia e contrasta ogni forma di discriminazione, violenza, sfruttamento, esclusione, abuso, corruzione, illecito sportivo e pratica del doping, promuovendo l'uguaglianza sostanziale, il rispetto della dignità della persona, delle pari opportunità, delle differenze, delle minoranze, della legalità, della solidarietà, della pace e dell'intercultura.

 Le denominazioni degli organi, delle cariche e delle funzioni contenute nel presente Statuto sono utilizzate secondo criteri di neutralità e semplificazione del linguaggio normativo e si intendono riferite a persone di qualsiasi genere. Negli atti e nelle comunicazioni istituzionali dell'Associazione, le denominazioni delle cariche e delle funzioni vanno declinate al genere della persona che le ricopre, nel rispetto delle regole della lingua italiana.
5. L'UISP opera nel rispetto dei principi di autonomia associativa, democraticità, partecipazione, trasparenza, responsabilità, sussidiarietà e leale collaborazione, favorendo il protagonismo delle persone, dei soggetti collettivi associati e delle comunità territoriali.
 L'UISP svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria delle persone associate. Le attività sono rivolte alle persone associate, ai loro familiari e a terze persone, nel perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

6. L'UISP, in particolare, promuove:
 a) la pratica sportiva in tutte le sue forme, ludico-motoria, non agonistica, agonistica e competitiva, quale strumento di formazione, educazione, benessere, socializzazione e ricreazione
 b) la diffusione, nello sport e attraverso lo sport, della cultura dei diritti, delle pari opportunità, della tutela dell'ambiente, della solidarietà, riconoscendo lo sport quale diritto di cittadinanza e risorsa fondamentale per l'inclusione e la coesione sociale;
 c) la funzione educativa, culturale e sociale dello sport, quale strumento di crescita della persona e della collettività;
 d) la promozione di stili di vita attivi e sani, fondati sulla cultura del movimento, sull'attività fisica e sul benessere psicofisico.
7. L'UISP promuove iniziative e azioni orientate a rimuovere gli svantaggi derivanti da condizioni di marginalità territoriale, al fine di garantire pari opportunità di accesso alle attività sportive e di promozione sociale, concorre alla riduzione delle disuguaglianze in salute, nonché la piena partecipazione alla vita democratica dell'associazione da parte di tutte le realtà operanti in tali contesti.

Articolo 3 – FINALITÀ

1. L'UISP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia di sport.
2. L'UISP è l'Associazione delle persone e dei soggetti collettivi associate, a partire dalle associazioni e società sportive e dagli enti del Terzo Settore che intendono essere protagoniste del fenomeno sportivo, attraverso la pratica, competitiva e non competitiva, la partecipazione alle esperienze associative e ai percorsi formativi, l'organizzazione di attività ed eventi e l'attività di promozione e innovazione sociale.
3. Con riferimento alle attività sportive, l'UISP ne assicura la corretta organizzazione e gestione, promuove il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità e fair play, e contrasta con fermezza ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze o metodi vietati, la violenza sia fisica sia verbale, nonché ogni fenomeno di corruzione e di indebita commercializzazione.
4. L'UISP promuove azioni e procedure atte a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere o orientamento sessuale.
5. L'UISP promuove il dialogo tra i popoli attraverso lo sport per tutti, favorendo la collaborazione transfrontaliera, europea ed internazionale, anche con progettualità dedicate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle proprie finalità l'UISP esercita, in via principale, le attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia di sport, in particolare:

 a) organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche compreso la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Tale attività si realizza attraverso la promozione delle attività motorie e sportive, quali strumenti di educazione permanente, promozione della salute, benessere, inclusione sociale e partecipazione attiva delle persone di ogni età, con particolare riferimento a:
 i. attività promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppur organizzate con modalità competitive, secondo i principi dello sport per tutti e tutte e quindi "senza alcuna esclusione" affinchè la pratica sportiva sia accessibile a ogni persona, senza discriminazioni;
 ii. attività non agonistiche, ludico-motorie, educative didattiche e di avviamento alla pratica sportiva;
 iii. attività agonistiche di prestazione, coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CONI-EPS;
 iv. attività paralimpiche multidisciplinari, rivolte alle persone con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CIP/EPP-EPSP;
 v. attività formative;

 La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'UISP ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

 b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative dirette a figure tecniche, educative, giudicanti, arbitrali, di direzione tecnica e sportiva, e ad altre figure similari; dirette a docenti degli Istituti scolastici e delle Università e a persone iscritte ad Ordini professionali, in cooperazione o in convenzione;

 c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione delle attività di interesse generale e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale anche nella forma del turismo sportivo;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, alla promozione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alle famiglie;

g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;

h) interventi e prestazioni sanitarie, attraverso attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con disabilità o emarginazione condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree materno-infantile, invecchiamento attivo, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;

i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;

j) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;

k) formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla elaborazione delle proposte formative, la partecipazione delle persone associate nei processi formativi, l'organizzazione di stage o tirocini;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, attraverso la realizzazione o collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere l'attività sportiva dilettantistica o formare figure tecnico educative;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, in particolare attraverso momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare alle persone con incarichi dirigenziali e a figure tecnico educative, collaborazione in progetti di inclusione sociale;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione delle figure tecnico educative su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e delle persone utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche attraverso il coordinamento degli interventi delle proprie affiliate;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;

s) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle persone associate e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo;

t) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio del Terzo Settore;

u) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività indicate al precedente comma.
3. L'UISP può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'UISP può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, , impiegate nelle attività di interesse generale. L'UISP può esercitare altresì operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge.
2. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo su tali attività.

Articolo 6 – PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

1. L'UISP promuove rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, gli enti del Terzo Settore, gli organismi sportivi, il sistema educativo, le università, gli enti di ricerca e ogni altro soggetto pubblico o privato che condivida le finalità associative.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità l'UISP può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e partenariati a livello nazionale, regionale e territoriale, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
3. E' competenza dell'UISP Nazionale la stipula di convenzioni con organismi sportivi riconosciuti dal CONI, nonché degli accordi di rilevanza nazionale.
4. La Giunta Nazionale approva gli atti di indirizzo necessari ad assicurare uniformità nell'attività convenzionale dell'Associazione.

Articolo 7 – DENOMINAZIONE, MARCHIO E SEGNI DISTINTIVI

1. La denominazione Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare), l'acronimo UISP o U.I.S.P. o Uisp o U.i.s.p. (o in altro modo scritto e comunque in qualsiasi forma grafica utilizzato) il marchio e il segno distintivo costituiscono patrimonio identitario dell'UISP e sono tutelati dall'ordinamento giuridico italiano ai sensi della normativa vigente.
2. La tutela della denominazione, del marchio e dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza della Giunta nazionale.
3. I Comitati riconosciuti ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto assumono esclusivamente la denominazione "UISP Comitato Regionale", seguita dalla denominazione della Regione di riferimento e dall'acronimo APS, e "UISP Comitato Territoriale", seguita dalla denominazione del territorio di riferimento e dall'acronimo APS. I Settori di attività istituiti con delibera del Consiglio Nazionale assumono la denominazione di "UISP APS seguita dalla denominazione della/e attività organizzata/e", altre denominazioni comprese quelle dei livelli regionale e territoriale, saranno disciplinate dal Regolamento Nazionale.
4. L'utilizzazione della denominazione, del marchio e dei segni distintivi UISP, anche da parte degli associati collettivi , sono disciplinati dal Regolamento Nazionale.

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 8 – ASSOCIATI

1. Possono associarsi all'UISP le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, e i soggetti collettivi, dotati, o meno, di personalità giuridica, che condividono i principi, i valori e le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto, il Regolamento Nazionale, i Regolamenti, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi competenti.
2. Non possono essere associate all'UISP le persone nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. Non possono, inoltre, tesserarsi per un periodo di 10 (dieci) anni le persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte del Segretario generale dell'UISP Nazionale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
3. Possono assumere la qualità di associati collettivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, gli enti del Terzo Settore, e gli altri soggetti collettivi senza scopo di lucro, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP e ne richiedano l'affiliazione secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

 Ai fini dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche gli enti sportivi dilettantistici devono

avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o equiparati e almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea.

Non è consentita l'affiliazione di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di 2° grado/livello nel rispetto della normativa del sistema sportivo.

Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale e si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e dei provvedimenti adottati dall'UISP.

4. La domanda di ammissione e di rinnovo all'UISP viene presentata dalle persone fisiche al Comitato Territoriale competente per residenza o attività e dai soggetti collettivi al Comitato Territoriale competente dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
5. Per particolari esigenze il soggetto collettivo può presentare la domanda di ammissione presso un Comitato Territoriale diverso da quello competente per sede, purché appartenente alla medesima regione, previo parere favorevole della Giunta del Comitato Territoriale competente.
6. La Giunta Territoriale delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le richieste di ammissione all'UISP dei soggetti collettivi, e le richieste di ammissione individuale all'UISP delle persone fisiche. Alla richiesta di ammissione deve essere data risposta entro trenta giorni. Qualora la richiesta di ammissione non sia accoglibile, dovrà essere convocata la Giunta territoriale per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica entro 30 giorni.
7. Avverso il diniego di accettazione della richiesta di ammissione, potrà essere proposto ricorso entro 30 giorni al Consiglio Territoriale e in subordine entro i successivi 30 giorni alla Giunta Nazionale .
8. L'adesione delle persone fisiche all'UISP avviene:
 a) mediante l'associazione diretta;
 b) attraverso un associato collettivo. Gli associati collettivi garantiscono alle persone di cui richiedono il tesseramento UISP percorsi di confronto democratico per la elezione dei propri delegati nelle sedi congressuali UISP stabilite dal presente Statuto.
9. Le persone fisiche aderiscono all'UISP attraverso il tesseramento, i soggetti collettivi attraverso l'affiliazione.
10. L'UISP provvede al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'iscrizione delle stesse al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel rispetto degli specifici Regolamenti.
11. L'adesione all'UISP è libera, volontaria e a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso, l'esclusione e la decadenza per morosità o per mancato rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento.
12. Le persone associate UISP maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto. Le persone associate UISP minorenni vengono convocate all'Assemblea dei soci collettivi o all'Assemblea delle persone associate individualmente e partecipano con diritto di elettorato attivo, con esclusivo riferimento alla elezione dei delegati al Congresso del Comitato Territoriale, mediante uno dei soggetti che esercita la responsabilità genitoriale sulle stesse.
13. Le modalità e le condizioni di adesione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale, dai Regolamenti, dal Codice Etico, e dai deliberati approvati dagli organi statutari.
14. La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Le persone associate partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, effettività del rapporto associativo e pari opportunità.
2. Le persone associate all'UISP hanno diritto di:
 a) partecipare alle attività promosse dall'UISP, nel rispetto delle condizioni previste;
 b) concorrere alla formazione degli indirizzi associativi secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 c) eleggere gli organi associativi ed essere elette, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto;
 d) accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, mediante richiesta da presentare al Segretario generale del rispettivo livello;
 e) essere informate sull'attività associativa;
 f) usufruire dei servizi e delle opportunità promosse dall'UISP.
3. L'associato collettivo è rappresentato dalla persona legale rappresentante o persona delegata.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e, in quanto elette, di far parte degli organi, nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 8 comma 11 e all'art.9 comma 5, le persone associate in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
5. Possono essere delegate ai Congressi dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale e/o essere elette negli

organi statutari dell'UISP le persone fisiche maggiorenni associate in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Le persone che compongono gli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali, di cui all'art. 5, commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del CONI.

6. Le persone associate sono tenute a:
 a) osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale, i Regolamenti, il Codice Etico, le deliberazioni degli organi statutari, i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;
 b) condividere e promuovere i principi e le finalità dell'UISP;
 c) mantenere comportamenti ispirati a correttezza, lealtà e rispetto;
 d) tutelare la denominazione, il marchio, l'immagine e il patrimonio dell'UISP;
 e) versare le quote associative deliberate dai competenti organi;
 f) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato UISP si perde per:
 a) recesso;
 b) decadenza per morosità o per mancato rinnovo tesseramento o affiliazione. Si configurano tali condizioni in caso di mancato versamento della quota prevista o mancato rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale UISP;
 c) esclusione, che potrà essere deliberata dall'Organo di Giustizia, qualora venga constatato:
 i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'UISP, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 iii. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 iv. l'aver fatto ricorso alla giustizia ordinaria senza aver espletato tutti i gradi della giustizia interna all'associazione per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione;
 d) decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato UISP ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione e nel caso delle persone fisiche prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa. La perdita della qualifica di associato per esclusione, è notificata anche all'associato collettivo cui eventualmente la persona associata esclusa appartenga, affinché quest'ultima possa adottare tutti i provvedimenti di competenza .
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione di un associato e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
6. L'associato escluso può ricorrere all'Organo di Giustizia di secondo grado UISP.

TITOLO III - LIVELLI, FUNZIONI, FONTI NORMATIVE, ORGANI, ORGANIGRAMMA

Capo I – I Livelli

Articolo 11 – I LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'UISP, quale Rete Associativa esercita le proprie finalità attraverso una struttura organizzativa articolata in livelli che operano in modo unitario e coordinato nel rispetto del presente Statuto.

 L'organizzazione dell'UISP è ispirata ai principi di unità della rete, autonomia responsabile, sussidiarietà, leale collaborazione, reciproco sostegno tra i livelli associativi, solidarietà associativa, trasparenza, reciproco supporto e responsabilità condivisa.

 I livelli associativi costituiscono articolazioni della medesima Associazione e concorrono, secondo il principio di sussidiarietà, al perseguimento delle finalità istituzionali comuni, assicurando la partecipazione democratica, cooperazione, la prossimità ai territori, l'efficacia dell'azione associativa e l'unità della rete.

 Ogni livello associativo esercita le proprie competenze nell'interesse generale dell'Associazione, evitando duplicazioni di funzioni e favorendo il coordinamento con gli altri livelli, favorendo il coordinamento, la collaborazione e il reciproco supporto con gli altri livelli.

 Il presente Statuto individua le competenze fondamentali dei diversi livelli associativi; il Regolamento Nazionale disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali necessari ad assicurarne il funzionamento.

2. L' UISP è articolata nei seguenti livelli associativi:
 a) Territoriale;
 b) Regionale;
 c) Nazionale.

 I livelli associativi Regionale e Territoriale si definiscono Comitati.
3. I Comitati Regionali e Territoriali per poter essere riconosciuti tali devono rispondere alle indicazioni previste in materia dal Regolamento Nazionale.
4. Le decisioni relative al conferimento, e alla cessazione del riconoscimento, di Comitato Territoriale o Regionale sono di competenza del Consiglio Nazionale, nel rispetto del Regolamento Nazionale. Qualora riguardino un Comitato Territoriale, il Consiglio Nazionale richiede il parere obbligatorio preventivo del competente Comitato Regionale.
 I Comitati Regionali possono presentare al Consiglio Nazionale istanza di conferimento o cessazione del riconoscimento di Comitati Territoriali nell'ambito del proprio territorio di competenza.
5. Ciascun Comitato Regionale e Territoriale, ai fini del riconoscimento UISP, deve essere costituito in Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta o non riconosciuta, adottando l'atto costitutivo e lo Statuto-tipo approvato dal Consiglio Nazionale, anche ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore. Eventuali modifiche successive dello Statuto debbono essere approvate, preliminarmente alla loro adozione, da parte della Giunta Nazionale.

Capo II – Funzioni dei livelli associativi

Articolo 12 – FUNZIONI E I COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE

1. Il livello Territoriale, denominato Comitato Territoriale, è l'articolazione dell'UISP che opera sul territorio di competenza ad esso assegnato ed è la sede primaria della promozione associativa, dello sviluppo delle attività, della partecipazione delle persone e dei soggetti collettivi associati del territorio di riferimento.
2. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali, dando attuazione alle stesse.
3. Per quanto di competenza, applica e fa applicare le norme associative e le direttive emanate dai livelli superiori assicurandone l'applicazione.
4. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle istituzioni e della società civile presenti sul territorio di riferimento.
5. Il Comitato Territoriale collabora con gli altri Comitati Territoriali, con il Comitato Regionale e con il livello Nazionale secondo i principi della rete associativa.
6. Il Regolamento Nazionale disciplina forme di gestione associata, condivisione di funzioni tra più comitati e la possibilità di formare aggregazioni territoriali finalizzate all'organizzazione di attività, funzioni e servizi nell'ambito della medesima regione.

Articolo 13 – FUNZIONI E COMPITI DEL LIVELLO REGIONALE

1. Il livello Regionale, denominato Comitato Regionale, ha competenza sul territorio ad esso assegnato ed è la sede responsabile di coordinamento e confronto delle esigenze dei Comitati Territoriali di riferimento.
2. Il Comitato regionale ha il compito di favorire l'attuazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio di competenza garantendo, anche in forma proattiva, la coerenza tra principi, finalità e metodi dell'UISP.
3. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali, anche attraverso la Conferenza dei Presidenti regionali, e applica nonché assicura l'applicazione delle norme e delle direttive emanate dal livello superiore, vigilando sull'osservanza delle stesse nel territorio di competenza.
4. Può svolgere funzioni sussidiarie nei confronti dei Comitati Territoriali qualora gli stessi non siano nelle condizioni di assolvere ai compiti loro attribuiti.
5. Costituisce lo snodo delle funzioni di controllo, monitoraggio della rete associativa e di autocontrollo anche in raccordo con il livello nazionale.
6. Può proporre il commissariamento dei Comitati Territoriali di riferimento, ove ricorrano i presupposti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
7. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle istituzioni e della società civile del livello regionale.

Articolo 14 – FUNZIONI E COMPITI DEL LIVELLO NAZIONALE

1. Il livello Nazionale costituisce la sede responsabile della definizione dell'identità politica, culturale e organizzativa dell'Associazione e ne garantisce l'unità.
2. Rappresenta la sede di sintesi e di elaborazione delle strategie di sviluppo dell'UISP. Nell'ambito delle proprie funzioni di governo complessivo emana direttive e ne vigila l'attuazione, unitamente al rispetto delle norme da parte di tutti i livelli della Rete Associativa. Può altresì esercitare, in caso di inadempimenti, poteri di surroga nei confronti dei Comitati Territoriali e Regionali. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle

istituzioni e della società civile. Sostiene i Comitati Regionali nelle attività di verifica dell'attuazione delle scelte nazionali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la coerenza tra principi, finalità e metodi dell'UISP.

3. Il livello Nazionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

Capo III – Fonti dell'ordinamento

Articolo 15 – REGOLAMENTI E CODICE ETICO

1. L'ordinamento della UISP è costituito dalle fonti che disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Associazione, secondo il seguente ordine:
 a) il presente Statuto;
 b) il Regolamento Nazionale;
 c) i Regolamenti necessari per disciplinare la vita associativa;
 d) il Codice Etico.
2. Il Consiglio Nazionale, approva entro centoventi giorni dall'approvazione di modifiche statutarie il Regolamento Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
3. Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio Nazionale approva il Codice Etico Nazionale necessario a dare indicazioni circa i comportamenti deontologici degli associati.
4. È altresì compito del Consiglio Nazionale approvare i Regolamenti necessari per disciplinare la vita associativa e il funzionamento dell'Associazione a tutti i livelli.

Capo IV – Organi

Articolo 16 – ORGANI

1. Sono organi dell'UISP Nazionale e dei Comitati Territoriali e Regionali:
 a) il Congresso;
 b) il Consiglio;
 c) il Presidente;
 d) la Giunta;
 e) il Procuratore Sociale, (solo in ambito Nazionale);
 f) l'Organo di Giustizia (solo in ambito Nazionale);
 g) l'Organo di Giustizia di secondo grado (solo in ambito Nazionale);
 h) l'Organo di Controllo (solo in ambito Nazionale e Regionale con competenza anche sui relativi Comitati Territoriali), il quale al verificarsi dei presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore assume anche le funzioni previste per il Revisore legale (qualora quest'ultimo non venga eletto);
 i) il Revisore legale (qualora eletto).
2. L'associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutte le persone associate e di elettività delle cariche sociali.
3. Negli organi statutari è perseguita la rappresentanza paritaria di genere. In ogni caso nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
4. Le variazioni degli organi statutari dei Comitati Regionali e Territoriali e i verbali delle riunioni degli stessi vanno trasmesse al livello Nazionale e , in caso di Comitati Territoriali, al Comitato Regionale competente, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Nazionale.
5. Fatta eccezione per il Congresso del livello Territoriale le persone componenti gli organi elettivi non possono essere rappresentate per delega.

Articolo 17 - CONGRESSO

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.
 I Congressi Regionali e Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza.
2. Essi si svolgono ordinariamente a carattere elettivo ogni quattro anni, entro il 15 del mese di marzo successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. I Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli dei livelli superiori e prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI con le seguenti modalità:
 a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto le persone delegate dai Congressi Regionali; al Congresso Regionale partecipano le persone delegate dai Congressi Territoriali; al Congresso Territoriale partecipano le persone delegate dai singoli associati collettivi o dall' assemblea delle persone associate individualmente all'UISP non appartenenti ad associati collettivi;
 b) il calcolo del numero delle persone delegate avviene per il livello Nazionale su base Regionale e a livello Regionale su base Territoriale.
3. Per il Congresso Nazionale il numero delle persone delegate è calcolato sulla base proporzionale di una ogni 4.000 o frazione superiore a 2.000 associati; per quelli Regionali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a una massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati; per quelli Territoriali sulla base

proporzionale di un rapporto non superiore a una massimo ogni 400 o frazione superiore a 200 associati. Il Regolamento Nazionale può prevedere indicazioni riguardo al rapporto persone delegate/associate UISP dei livelli Regionali e Territoriali tenendo conto del numero complessivo delle persone tesserate di ciascuno.

4. Ogni associato collettivo, in regola con l'affiliazione, entro la data di convocazione del Congresso territoriale o nuovo associato collettivo, affiliato entro la data di convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto al voto. Ha altresì diritto ad un voto nell'assemblea delle persone associate individualmente all'UISP ovvero nell'assemblea del socio collettivo, la persona associata UISP che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale. Prima del compimento del diciottesimo anno di età, la persona associata minorenne partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sulla stessa.

 I componenti degli organi direttivi di gestione non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee.

5. La delega è personale. In caso di rinuncia alla delega da parte di una persona delegata effettiva ad un Congresso, subentra nel rispetto della rappresentanza di genere la persona delegata supplente secondo l'ordine di lista. In caso di impedimento temporaneo di una persona delegata al Congresso Territoriale la stessa può delegare altra persona purchè anch'essa delegata. Ciascuna persona delegata al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo una persona delegata.
6. I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta ordinaria elettiva, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà del numero delle persone delegate. I Congressi a livello Territoriale, in seduta ordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà del numero delle persone delegate in prima convocazione e non inferiore al 25%, in seconda convocazione.
7. I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta straordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno il 60% del numero delle persone delegate. I Congressi a livello Territoriale, in seduta straordinaria, sono validi con la presenza di almeno il 60% del numero delle persone delegate in prima convocazione e non inferiore al 35% in seconda convocazione.
8. La convocazione del Congresso Nazionale straordinario è disposta dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie. La convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali straordinari è disposta dal Presidente del rispettivo livello su delibera del competente Consiglio Regionale o Territoriale per procedere a integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie.
9. Il Congresso si svolge secondo le norme indicate dal Regolamento Nazionale.
10. Il Congresso:
 a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
 b) definisce gli aggiornamenti delle linee di politica associativa;
 c) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo;
 d) elegge i delegati al congresso (in ambito territoriale e regionale);
 e) elegge, in sede Nazionale, il Presidente Nazionale;
 f) elegge in sede Nazionale il l'Organo di Giustizia ;
 g) elegge, in sede Nazionale l'Organo di Giustizia di secondo grado;
 h) elegge, in ambito Nazionale e Regionale, l'Organo di controllo che assume le funzioni di Revisore Legale dei conti qualora lo stesso non venga eletto;
 i) elegge il Revisore legale;
 j) approva i programmi di indirizzo;
 k) approva le modifiche statutarie.
11. Gli organi statutari elettivi durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e le persone che li compongono restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata.

 Le persone componenti degli organi statutari uscenti restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi o alla nomina del Commissario per i comitati Territoriali e Regionali. Le competenze esclusive dei diversi Organi statutari non sono delegabili.

12. Il Congresso ordinario è convocato, dal Presidente, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale, il quale provvede, altresì, alla nomina della Commissione Verifica Poteri e a stabilire le modalità di convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli le persone candidate alle cariche associative degli stessi livelli e quelle delegate al, e dal, Congresso dello stesso livello.
13. Il Congresso viene convocato e pubblicizzato almeno 30 giorni prima dello svolgimento, mediante avviso pubblicato nel sito internet ufficiale del rispettivo livello e inviato per posta elettronica agli aventi diritto.
14. Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti validamente espressi, salvi i casi previsti dal presente Statuto.

È ammesso il voto elettronico in presenza ovvero in forma elettronica a distanza secondo le modalità stabilite dal Coni.

15. Il Presidente è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
16. Le persone associate che intendono candidarsi alle cariche elettive al livello Territoriale devono formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso la propria candidatura, per le cariche a livello Regionale o Nazionale devono formalizzare la propria candidatura almeno venti giorni prima, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso.
17. Le persone delegate ai Congressi Nazionale, Regionali e Territoriali mantengono la carica per l'intero quadriennio olimpico. In caso di Commissariamento di un Comitato Regionale o Territoriale, la delega congressuale del rispettivo livello decade.

Articolo 18 – CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione. È composto da ottanta persone associate più il presidente. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria, per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 delle persone che lo compongono o della maggioranza delle persone che compongono la Giunta.
2. In particolare il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 a) elegge la Giunta Nazionale;
 b) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 c) approva annualmente il programma di attività, il relativo bilancio di previsione, il bilancio consuntivo;
 d) procede, alla elezione straordinaria di componenti dell'Organo di Giustizia e dell'Organo di Giustizia di secondo grado nel caso venga a mancare il numero previsto dallo Statuto;
 e) procede, alla elezione straordinaria di componenti l'Organo di controllo e, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge alla elezione del Revisore legale o al conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale nel caso in cui ciò si renda obbligatorio;
 f) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato dal Regolamento Nazionale;
 g) delibera in materia di responsabilità delle persone che compongono gli organi sociali a tutti i livelli e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
3. Il primo Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente Nazionale, si svolge entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
5. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
 a) delibera annualmente le norme di tesseramento ed i relativi costi;
 b) delibera annualmente in merito alle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed alle proprie affiliate e persone tesserate;
 c) delibera in merito al riconoscimento e alla cessazione del riconoscimento dei Comitati Regionali e, previo richiesta del parere obbligatorio dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e, inoltre, ne definisce gli ambiti geografici di pertinenza;
 d) delibera la convocazione del Congresso ordinario e straordinario;
 e) approva eventuali accordi di natura federativa;
 f) delibera sulla costituzione e/o la propria adesione a enti di carattere privato ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 g) nomina/revoca la carica di Segretario Generale;
 h) nomina/revoca la carica di Responsabile Gestione Amministrativa;
 i) elegge il Procuratore Sociale Nazionale;
 j) nomina/revoca il Comitato Etico;
 k) approva il Regolamento Nazionale, il Codice Etico e le altre fonti di attuazione del presente Statuto.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Nazionale dovrà essere riconvocato e svolto entro 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Nazionale, del Consiglio e del Presidente.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero delle persone che lo compongono. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e i Componenti dell'Organo di Controllo.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti salvo i

casi espressamente previsti dal presente Statuto.

9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Nazionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo si provvederà con il subentro, nel rispetto della rappresentanza di genere, delle persone elette quali supplenti secondo l'ordine di lista, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di persone decadute/dimesse, si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio.
10. Il Consiglio si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta si renda necessario.
11. Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 19 – CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione nell'ambito territoriale di riferimento. È composto da un numero di persone associate compreso tra un minimo di otto ed un massimo di trentuno, in proporzione al numero delle persone associate, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria, per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 delle persone che lo compongono o della maggioranza delle persone che compongono la Giunta.
2. In particolare il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
 b) elegge la Giunta Regionale;
 c) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 d) approva annualmente il programma di attività, il relativo bilancio di previsione, il bilancio consuntivo;
 e) procede, alla elezione straordinaria di componenti l'Organo di Controllo Regionale e, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge alla elezione del Revisore legale Regionale o al conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale nel caso in cui ciò si renda obbligatorio;
 f) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato dal Regolamento nazionale.
3. Il primo Consiglio Regionale si riunisce:
 a) al termine del Congresso, presieduto dalla persona componente del consiglio più "Anziana d'età", per eleggere il Presidente;
 b) entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Regionale.
4. Il Consiglio Regionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
5. Il Consiglio Regionale, inoltre:
 a) delibera annualmente le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza Regionale nell'ambito dei deliberati Nazionali;
 b) esprime il parere in merito al riconoscimento e alla cessazione del riconoscimento dei Comitati Territoriali e, inoltre, riguardo agli ambiti geografici di pertinenza degli stessi;
 c) delibera la convocazione del Congresso Regionale ordinario, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale;
 d) indice il Congresso straordinario per procedere a integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie;
 e) nomina/revoca la carica di il Segretario Generale;
 f) nomina/revoca la carica di Responsabile Gestione Amministrativa.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Regionale dovrà essere riconvocato e svolto entro 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Regionale, del Consiglio e del Presidente e il conseguente commissariamento.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero delle persone che lo compongono stabilito all'atto della convocazione del Congresso. Alle sedute del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e i Componenti dell'Organo di Controllo Regionale.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Regionale si provvederà con il subentro , nel rispetto della rappresentanza di genere, delle persone elette quali supplenti secondo l'ordine di lista, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio.

 Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, ovvero superata la quota del 50%

delle persone decadute o dimesse dovrà essere necessariamente convocato un congresso straordinario da parte di un Commissario nominato dagli Organi Nazionali.

10. Il Consiglio si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta si renda necessario.
11. Il funzionamento del Consiglio Regionale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 20 – CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione nell'ambito territoriale di riferimento. È composto da un numero di persone associate compreso tra un minimo di otto ed un massimo di trentuno membri, in proporzione al numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria, per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 o della maggioranza delle persone che compongono la Giunta.
2. In particolare il Consiglio Territoriale ha i seguenti compiti:
 a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
 b) elegge la Giunta Territoriale;
 c) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 d) approva annualmente il programma di attività, il relativo bilancio di previsione, il bilancio consuntivo;
 e) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale.
3. Il primo Consiglio Territoriale si riunisce:
 a) al termine del Congresso, presieduto dalla persona componente del consiglio più "Anziana d'età, per eleggere il Presidente;
 b) entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Territoriale.
4. Il Consiglio Territoriale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
5. Il Consiglio Territoriale, inoltre:
 a) delibera annualmente i costi di tesseramento nell'ambito dei deliberati dell'UISP Nazionale;
 b) indice il Congresso Territoriale ordinario, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale;
 c) indice il Congresso straordinario per procedere a integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie;
 d) nomina/revoca la carica di Segretario Generale;
 e) nomina/revoca la carica di Responsabile Gestione Amministrativa.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Territoriale dovrà essere riconvocato e svolto entro 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Territoriale, del Consiglio e del Presidente e il conseguente commissariamento.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero delle persone che lo compongono stabilito all'atto della convocazione del Congresso. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e i Componenti dell'Organo di Controllo Regionale.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Territoriale si provvederà con il subentro, nel rispetto della rappresentanza di genere, delle persone elette quali supplenti secondo l'ordine di lista, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, ovvero superata la quota del 50% delle persone decadute o dimesse dovrà essere necessariamente convocato un congresso straordinario da parte di un Commissario nominato dagli Organi Nazionali.
10. Il Consiglio si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta necessario.
11. Il funzionamento del Consiglio Territoriale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 21 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente nazionale assume la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi congressuali e svolge la propria funzione di rappresentanza garantendo l'unitarietà associativa.
2. Il Presidente a tutti i livelli è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli tra le persone associate e

ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione del rispettivo livello e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

a) esercitare i poteri di ordinaria amministrazione nonché, previa delibera del Consiglio il potere di straordinaria amministrazione;
b) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta, o in subordine proporre in apertura del Consiglio il Presidente del Consiglio;
c) proporre al Consiglio la nomina/revoca del Vicepresidente che collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
d) proporre al Consiglio la nomina/revoca del Segretario Generale;
e) proporre al Consiglio la nomina/revoca del Responsabile Gestione Amministrativa;

3. In caso di assenza o impedimento comunicate dal Presidente le funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
4. I Presidenti Nazionale, Regionale e Territoriale restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 22 – GIUNTA NAZIONALE

1. La Giunta Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale è organo di amministrazione dell'Associazione. La Giunta Nazionale è composta da 12 persone associate più il Presidente.
2. La Giunta Nazionale:
 a) dà attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
 b) coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della stessa, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Nazionale e nomina/revoca i propri rappresentati all'interno degli enti a carattere privato;
 c) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 d) propone al Consiglio Nazionale la nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale;
 e) delibera in merito ai poteri di surroga previsti dal precedente articolo 14.
3. La Giunta Nazionale, inoltre:
 a) delibera l'entità e le modalità di assegnazione dei propri contributi pubblici ai livelli Territoriali nei limiti fissati dall'articolo 37 del presente Statuto;
 b) vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;
 c) delibera, con efficacia immediata, il Commissariamento, dei Comitati Regionali e Territoriali, la delibera di Commissariamento dovrà essere ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile, in caso di mancata ratifica il provvedimento perde efficacia;
 d) delibera nei confronti dei Comitati Regionali e Territoriali interventi di assistenza tecnica, nominando una o più persone esperte in affiancamento degli organi statutari.
 e) predispone la delibera, di cessazione del riconoscimento di Comitato Territoriale o Regionale, detta delibera dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale.
 f) predispone la delibera relativa agli ambiti geografici di pertinenza dei Comitati Regionali e Territoriali, detta delibera dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale.
4. Le sedute della Giunta Nazionale sono valide con la presenza del 50% del numero delle persone che la compongono e le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

 Alle sedute della Giunta Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. La Giunta Nazionale si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta si renda necessario.
6. Le persone componenti della Giunta Nazionale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 23 – GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta Regionale, eletta dal Consiglio Regionale è organo di amministrazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta Regionale è composta da un numero di persone associate compreso tra un minimo di quattro e un massimo di dodici, più il Presidente sulla base del numero delle persone associate, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
2. La Giunta Regionale:
 a) dà attuazione alle delibere del Consiglio Regionale;
 b) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Regionale e nomina/revoca i propri rappresentati all'interno degli enti a carattere privato;
 c) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 d) propone al Consiglio Regionale la nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale.

3. La Giunta Regionale, inoltre, per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. E vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme.
4. Le sedute della Giunta Regionale sono valide con la presenza del 50% del numero delle persone che la compongono e le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

 Alle sedute della Giunta Regionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. La Giunta Regionale si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta si renda necessario.
6. Le persone componenti della Giunta Regionale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 24 – GIUNTA TERRITORIALE

1. La Giunta Territoriale, eletta dal Consiglio Territoriale è organo di amministrazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta Territoriale è composta da un numero di persone associate compreso tra un minimo di due e un massimo di sei componenti più il presidente, sulla base del numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
2. La Giunta Territoriale:
 a) dà attuazione alle delibere del Consiglio Territoriale;
 b) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Territoriale e nomina/revoca i propri rappresentati all'interno degli enti a carattere privato;
 c) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 d) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 e) propone al Consiglio Territoriale la nomina/revoca degli incarichi di responsabilità secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale
3. La Giunta Territoriale, inoltre, per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori e vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme.
4. Le sedute della Giunta Territoriale sono valide con la presenza del 50% % del numero delle persone che la compongono e le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

 Alle sedute della Giunta Territoriale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. La Giunta territoriale si deve riunire per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme associative e ogni qualvolta si renda necessario.
6. Le persone componenti della Giunta Territoriale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

Articolo 25 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato a tutti i livelli dal Consiglio, tra le persone associate, e svolge i compiti di direzione generale:
 a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del rispettivo livello in base agli indirizzi degli Organi statutari dei quali predispone gli atti per la successiva approvazione;
 b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, della Giunta e del Congresso del rispettivo livello, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle delibere approvate;
 c) garantisce la funzionalità degli uffici, delle strutture e del personale del rispettivo livello;
 d) vigila in raccordo con la Giunta sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli.
2. Resta in carica fino alla nuova nomina e decade a seguito di revoca deliberata dal Consiglio. In caso di revoca provvede al conseguente passaggio di consegne alla persona nuova nominata.
3. La carica di Segretario generale è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio e agli altri Organismi del medesimo livello associativo.

Articolo 26 – RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La persona Responsabile della Gestione Amministrativa è nominata dal Consiglio a tutti i livelli, tra gli associati, e provvede:
 a) alla gestione amministrativa, economica, contabile;
 b) ad assicurare la regolare tenuta della contabilità e degli adempimenti amministrativi e fiscali;
 c) alla predisposizione e alla cura dei bilanci in base agli indirizzi della Giunta, da sottoporre all'approvazione della stessa e del Consiglio.
2. In relazione agli argomenti in discussione la persona Responsabile Gestione Amministrativa è invitata alle sedute del Consiglio e della Giunta, collabora con il Segretario Generale nell'istruire le delibere attinenti alle materie amministrative.
3. È tenuto a fornire all'Organo di Controllo e/o Revisore legale, tutte le informazioni e i documenti richiesti per

lo svolgimento del loro compito.

4. Resta in carica fino alla nomina del successore e decade, a seguito di revoca deliberata dal Consiglio. In caso di revoca provvede alla chiusura della situazione contabile aggiornata e al conseguente passaggio di consegne alla persona nuova nominata.

Articolo 27 – RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale, Regionale, Territoriale e della Giunta Nazionale, Regionale, Territoriale si svolgano in videoconferenza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
2. Le riunioni svolte con collegamento in Videoconferenza sono valide a condizione che le persone partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare la piattaforma tecnologica utilizzata, e le istruzioni di accesso.

Articolo 28 – DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. Le persone che compongono gli Organi statutari elettivi a tutti i livelli cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 a) impedimento definitivo del Presidente: accertato l'impedimento del Presidente, decade la Giunta: ove l'impedimento si riferisca al Presidente nazionale, il Vicepresidente o in subordine la persona componente del consiglio più "Anziana d'età provvede alla convocazione del Consiglio per la convocazione del congresso straordinario per l'elezione del Presidente. Ove l'impedimento si riferisca al Presidente Regionale o Territoriale il Vicepresidente o in subordine la persona componente del Consiglio più Anziana d'età provvede alla convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta. Il nuovo Presidente, e la Giunta, devono essere eletti entro 60 giorni per il livello Nazionale e entro 30 per il livello Regionale e Territoriale;
 b) dimissioni del Presidente: decadono a tutti i livelli il Presidente e la Giunta, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente procede alla convocazione del Congresso straordinario Nazionale per l'elezione del Presidente Nazionale, la cui elezione deve avvenire entro 60 giorni; per i Comitati Regionali e Territoriali, il Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente procede alla convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta.
 c) dimissioni contemporanee presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni della metà più uno delle persone che compongono il Consiglio Nazionale: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente. Rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Presidente, che provvede alla convocazione del Congresso straordinario per l'elezione del Consiglio e del Presidente, entro 60 giorni.
2. Le persone che compongono il Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di sei assenze anche non consecutive e nel caso di mancato tesseramento o perdita della qualifica di persona socia.
3. Il subentro dei componenti della Giunta può avvenire, nel rispetto della rappresentanza di genere, entro il limite massimo del 50% delle persone componenti originari. Il subentro avviene sulla base dell'esito della votazione.

 Qualora non sia possibile adottare tale procedura o rispettare i criteri di cui al presente comma, deve essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 60 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità per ripristinare la regolarità della composizione dell'organo.
4. La decadenza del Presidente e/o della Giunta non si estende né all'Organo di Controllo, né agli Organi di Giustizia.

Articolo 29 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è composto, a livello Nazionale e Regionale, da un Presidente e da due persone componenti anche non tesserate all'Ente. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte.
2. In caso di dimissioni o impedimento certificato delle persone che lo compongono è compito del Consiglio Nazionale, o Consiglio Regionale in caso di Organo di Controllo regionale, provvedere allo loro sostituzione.
3. All'Organo di Controllo Regionale sono demandate le funzioni previste dal presente Statuto anche al riguardo dei rispettivi Comitati Territoriali secondo le indicazioni previste dal Regolamento Nazionale.
4. L'Organo di controllo ha il compito di:
 a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 b) controllare l'andamento amministrativo;
 c) controllare la regolare tenuta della contabilità;
 d) esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) presentare annualmente al Consiglio competente una relazione d'accompagnamento al bilancio consuntivo;

f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del medesimo Codice.

5. Il funzionamento dell'Organo di controllo è disciplinato dal Regolamento Nazionale.
6. I componenti dell'Organo di controllo sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del livello di pertinenza. Le persone che compongono l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Le persone che compongono l'Organo di controllo Nazionale ed il Presidente di quelli Regionali devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Le rimanenti persone che compongono gli Organi di controllo Regionali, in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.
8. L'Organo di controllo Nazionale o Regionale, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, assume, le funzioni di Revisore legale dei conti, qualora non sia eletto specificatamente un Revisore legale dei conti. In tal caso, tutte le persone componenti dell'Organo di controllo devono essere iscritte all'Albo dei Revisori Legali.
9. L'Organo di controllo Regionale assume le funzioni di Revisore legale anche qualora si avverino i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore per uno o più Comitati Territoriali rispetto ai quali svolge la propria funzione.
10. L'assemblea Congressuale del livello Nazionale o Regionale può deliberare la revoca dell'incarico alle persone che compongono il relativo Organo di controllo per giusta causa.

Articolo 30 – PROCURATORE SOCIALE

1. Il Procuratore Sociale è una persona anche non tesserata all'Ente in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione che non sia componente di alcun organo direttivo e non rivesta incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione. Il suo mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte.
2. Al Procuratore Sociale compete promuovere giudizi riguardo le infrazioni dello Statuto e dei Regolamenti della UISP, nonché le infrazioni delle direttive degli organi statutari commesse dalle persone tesserate e/o dalle affiliate a tutti i livelli e su controversie insorte tra organi statutari del livello Nazionale ed organi statutari appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali investendo l'Organo di Giustizia secondo le procedure indicate nel Regolamento Nazionale.

Articolo 31 – ORGANO DI GIUSTIZIA E ORGANO DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO

1. L'Organo di Giustizia e l'Organo di Giustizia di secondo grado sono composti da persone fisiche anche non tesserate all'Ente in possesso di oggettivi e idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione, che non siano componenti di alcun organo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione.
2. Il loro mandato nell'Organo è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte.
3. Il Congresso Nazionale elegge l'Organo di Giustizia e l'Organo di Giustizia di secondo grado composti, ciascuno, da tre persone componenti
4. Le persone che compongono l'Organo di Giustizia e l'Organo di Giustizia di secondo grado eleggono al loro interno il Presidente e il segretario.
5. In caso di dimissioni o impedimento certificato di un componente è compito del Consiglio Nazionale eleggere il sostituto.
6. L'Organo di Giustizia e l'Organo di Giustizia di secondo grado sono organi di giustizia interni all'Associazione con competenza a giudicare a tutti i livelli in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti UISP, incluso il commissariamento di cui all'articolo 36 del presente Statuto, delle direttive degli organi statutari commesse dalle persone tesserate e/o dalle affiliate, nonché su controversie insorte tra organi statutari del livello Nazionale ed organi statutari appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali.
7. L'Organo di Giustizia decide in primo grado, coinvolte le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
8. L'Organo di Giustizia di secondo grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, esclusivamente in appello in merito a ricorsi avverso i provvedimenti assunti dall'Organo di Giustizia con decisione da depositarsi entro 60 giorni e con le procedure previste dal Regolamento Nazionale.

 Ha, altresì, funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione purchè il parere non vada in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Nazionale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale, senza che i relativi pareri o interpretazioni possano modificare, integrare o derogare alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

9. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia nei confronti delle persone tesserate e delle affiliate sono trasmesse a cura del Segretario generale nazionale al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI, secondo le modalità e le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Articolo 32 - ARBITRATO

1. Le controversie che contrappongano la UISP, o suoi organi statutari o livelli, a propri associati, non rientranti tra le competenze degli Organi di Giustizia, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre persone di cui due nominate dalle parti e la terza di comune accordo tra le stesse. In caso di mancato accordo la nomina è devoluta al Presidente dell'Organo di Giustizia di secondo grado. Resta in ogni caso ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria nei casi e secondo le modalità previste dall'ordinamento statale.

1. Articolo 33 – ORGANIGRAMMA A TUTTI I LIVELLI
2. L'UISP adotta un assetto organizzativo uniforme e comune a tutti i livelli dell'organizzazione, fondato sull'individuazione di macro-aree funzionali essenziali, atte a garantire l'efficace svolgimento delle attività associative.
3. Tali macro-aree riguardano in particolare settori, incarichi, compiti e assetti organizzativi, definiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. La stessa persona può ricoprire l'incarico in più Comitati.
4. Il Regolamento Nazionale disciplina le modalità attuative e gli aspetti organizzativi specifici, nel rispetto del principio di autonomia dei diversi livelli territoriali, ai quali è demandato il completamento della propria struttura organizzativa in funzione delle esigenze di prossimità.
5. È prevista una distinzione tra:
6. incarichi elettivi, espressione della rappresentanza politico-associativa, soggetti a "limite di mandato", per i quali possono essere riconosciute indennità di carica nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa e dal Regolamento Nazionale;
7. funzioni tecnico-operative della tecnostruttura, svolte mediante rapporti di lavoro subordinato o autonomo, disciplinati dai contratti collettivi e dalla normativa vigente.
8. L'organigramma è improntato ai principi di trasparenza, separazione dei ruoli, responsabilità e sostenibilità organizzativa.

TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITA'

Articolo 34 – SETTORI DI ATTIVITA'

1. I Settori di attività, istituiti con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposti all'organizzazione, allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività previste all'articolo 4 del presente Statuto.
2. Le modalità di funzionamento dei vari Settori di Attività, il loro ambito di intervento e le modalità di nomina delle persone dirigenti di ciascun Settore sono definite dal Regolamento Nazionale.
3. I Settori di attività che sono preposti allo specifico sviluppo e alla gestione tecnica delle discipline sportive concorrono all'innovazione, all'indirizzo tecnico, metodologico e formativo delle stesse, per gli ambiti di loro competenza, nel rispetto delle norme associative, raccordandosi con i vari livelli.

TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO

Articolo 35 – ASSISTENZA TECNICA

1. La Giunta Nazionale, nell'ambito della funzione di supporto di cui all'articolo 41, comma 3 lett. b) del Codice del Terzo Settore, può disporre nei confronti dei Comitati Regionali e Territoriali interventi di assistenza tecnica, mediante la nomina di uno o più persone esperte che affianchino, in una prospettiva collaborativa, gli organi statutari.
2. L'intervento di assistenza tecnica è disposto qualora la Giunta Nazionale rilevi, anche all'esito dell'attività di autocontrollo, sentito il Comitato Regionale per i Comitati Territoriali interessati, la necessità di interventi correttivi finalizzati a consentire il regolare funzionamento degli organi statutari, a prevenire o rimuovere violazioni dello Statuto e delle altre fonti interne, nonché ad assicurare una gestione economico-patrimoniale sana, corretta e prudente.
3. L'intervento di assistenza tecnica può anche essere richiesto da un Comitato Regionale o Territoriale.

 Nel caso di richiesta diretta di un Comitato Territoriale è necessario un parere preventivo del rispettivo Comitato Regionale.
4. Nel Regolamento Nazionale sono disciplinati i presupposti, la durata massima dell'intervento,gli aspetti organizzativi ed economici dell'attivazione dell'Assistenza Tecnica.

Articolo 36 – COMMISSARIAMENTO

1. I Comitati Regionali e i Comitati Territoriali possono essere commissariati per:
 a) impossibilità di funzionamento degli organi statutari.

b) gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti compreso il mancato rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5 del presente Statuto ed in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'associazione;
c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
d) gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
e) mancato assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.

2. La procedura di commissariamento per tutti i livelli, attivata secondo le competenze di cui agli articoli 18 e 22 dello Statuto, è disciplinata dal Regolamento Nazionale.
3. Contro la delibera che stabilisce il commissariamento è possibile ricorrere all'Organo di Giustizia e in appello all'Organo di Giustizia di secondo grado. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
4. Il commissario assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organi statutari che ha sostituito, risponde all'organo statutario che lo ha nominato.
5. Il commissario assume la legale rappresentanza del Comitato commissariato
6. Il commissariamento non può avere una durata superiore ad un anno. In caso di particolari gravità e complessità il Commissariamento potrà essere prorogato dalla Giunta nazionale, al massimo, di un ulteriore anno.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

Articolo 37 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo; i livelli Regionali e i livelli Territoriali hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, delle obbligazioni contratte.
2. È fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le risorse provenienti dal contributo ordinario di Sport e Salute Spa devono essere ridistribuite al territorio almeno per il 40% con delibera della Giunta Nazionale annuale salvo diversa indicazione di Sport e Salute Spa.

Articolo 38 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza del livello Nazionale, dei livelli Regionali e dei livelli Territoriali:
 a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
 f) proventi derivanti da raccolta fondi.

Capo II - Esercizio sociale e Bilancio

Articolo 39 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale, a tutti i livelli dell'Associazione, ha inizio il 1 di settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal rispettivo Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto secondo i principi contabili economico-patrimoniali.
3. In presenza di particolari ed inderogabili esigenze, il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio, è predisposto e redatto, per l'approvazione da parte degli organi statutari competenti, secondo gli schemi approvati con apposito Regolamento dalla Giunta Nazionale UISP nel rispetto di quanto dispone il Codice del Terzo Settore all'articolo 13 comma 1 e 3, . Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione dovrà essere allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso e i bilanci ultimi approvati delle eventuali società controllate, partecipate o collegate.
5. Il bilancio consuntivo all'atto dell'approvazione deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di controllo competente secondo quanto previsto dall'articolo 29, del presente Statuto.
6. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal rispettivo Consiglio devono essere trasmessi al livello Nazionale e Regionale (in caso di Comitati Territoriali)

competente secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

7. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'UISP, incluso un quadro prospettico delle articolazioni Territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.
8. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione predispone il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali.
9. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni previste devono essere pubblicati a tutti i livelli per il tramite del sito internet.

Articolo 40 – TRASPARENZA

1. Le sedute di Giunta e di Consiglio dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale sono verbalizzate secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
2. Le Delibere e i verbali di Giunta e di Consiglio e i bilanci a tutti i livelli sono liberamente consultabili dai relativi soci, previa richiesta di accesso agli atti da presentare al Segretario Generale competente.
3. Nel Regolamento Nazionale sono definiti gli atti soggetti a specifici obblighi di trasparenza, le modalità e le procedure per il relativo adempimento.
4. Nel Regolamento Nazionale, inoltre, sono definite le modalità e le procedure per gli adempimenti relativi al controllo, autocontrollo e monitoraggio.

Articolo 41 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto dell'UISP può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle persone delegate aventi diritto al voto.
2. Lo Statuto dell'UISP e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai soli fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE RICONOSCIMENTO COMITATO

Articolo 42 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'UISP può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore per fini sportivi, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 43 – CESSAZIONE RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI COMITATO

1. È escluso il recesso dalla Rete Associativa da parte del Comitato UISP che sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.
2. La cessazione del riconoscimento della qualifica di Comitato Territoriale o Regionale può essere disposta esclusivamente per giustificati motivi o per esigenze di riassetto territoriale dei Comitati ed è deliberata dal Consiglio Nazionale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Nazionale. Qualora riguardi un Comitato Territoriale, il Consiglio Nazionale richiede il parere obbligatorio preventivo del competente Comitato Regionale.
3. La cessazione del riconoscimento determina l'inibizione all'utilizzo della denominazione UISP e del marchio, nonché l'esercizio di azioni poste a tutela dell'immagine, e del patrimonio e degli interessi dell'Associazione.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ

Articolo 44 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITÀ

1. La carica di Presidente Nazionale, Regionale, o Territoriale, con qualsiasi altra Presidenza nell'ambito dell'UISP è incompatibile.
 Le cariche a tutti i livelli di Presidente, di componente l'Organo di Controllo, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'UISP; il Presidente fa parte del Consiglio e della Giunta dello stesso livello.
2. Sono incompatibili con gli incarichi elettivi UISP, salvo che l'incarico sia conferito su mandato di rappresentanza, gli incarichi elettivi presso gli organismi dirigenti del CONI.
 Sono inoltre incompatibili gli incarichi elettivi e di nomina presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli altri Enti di Promozione Sportiva, gli organismi sportivi riconosciuti dal coni e gli organismi sportivi similari all'UISP.
3. La carica di Segretario generale è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio e agli altri organi del

medesimo livello.

4. La carica di componente degli Organi di Controllo e di Giustizia UISP è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dell'UISP a tutti i livelli; essa è altresì incompatibile con incarichi elettivi o di nomina presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e presso altri organismi sportivi similari all'UISP a tutti i livelli.
5. Il rapporto di lavoro subordinato con l'UISP è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio e agli altri organi del medesimo livello. Il Regolamento Nazionale disciplina i criteri e le regole di tali rapporti.
6. Le persone che abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'UISP, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, il CIP e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI e dal CIP, sono ineleggibili.
7. Le partecipazioni della UISP in enti, organismi e società possono essere detenute esclusivamente dall'Associazione. È in ogni caso escluso il possesso, anche fiduciario o per interposta persona, di quote o partecipazioni da parte di persone fisiche componenti degli organi UISP a tutti i livellio in ogni caso in rappresentanza o nell'interesse della UISP. Il Regolamento Nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e assenza di conflitti di interesse, disciplina i criteri e le modalità di assunzione, gestione e cessazione delle partecipazioni, nonché la designazione dei rappresentanti della UISP nei relativi organi.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

Articolo 45 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e, ai fini sportivi, il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.
2. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato e assumono, rispettivamente, la denominazione di Organo di Giustizia e di Organo di Giustizia di secondo grado.
3. Le Giunte, a tutti i livelli, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, qualora composti da un numero di componenti superiore a quello previsto dal presente Statuto, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato, fatti salvi i casi di dimissioni, decadenza o sostituzione dei componenti.
4. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Nazionale, degli ulteriori regolamenti previsti dal presente Statuto e del Codice Etico, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il Regolamento Nazionale, gli altri regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e il Codice Etico.
5. Il prossimo Congresso Nazionale elettivo si svolgerà entro il 15 marzo 2029.
6. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Comitati Regionali e Territoriali convocano e svolgono i rispettivi Congressi per l'approvazione del proprio Statuto, redatto sulla base dello Statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale. Fino all'approvazione del nuovo Statuto continuano ad applicarsi gli Statuti vigenti.
7. Le partecipazioni in enti, organismi o società da parte dei Comitati Territoriali, Regionali e Nazionale sono normate dal Regolamento Nazionale.
8. Le modifiche dello Statuto necessarie al recepimento di disposizioni normative sopravvenute di carattere inderogabile che ne impongano l'adeguamento, alla legge o agli indirizzi del CONI, possono essere apportate dal Consiglio Nazionale e a seguire dai Consigli a tutti i livelli.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, vale la normativa vigente in materia, lo Statuto Coni, le norme regolamentari approvate dal CONI.